





Dott. **Fulvio Baldi** Capo di Gabinetto

Dott.ssa **Barbara Fabbrini** Capo Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria

Dott. **Alessandro Leopizzi** Direttore Generale del personale e della formazione

A partire dal 25 febbraio scorso, le Federazioni Territoriali CGIL CISL e UIL di Sondrio, con ben cinque istanze (all 1-5) hanno chiesto al Presidente del locale Tribunale, che svolge anche le funzioni di dirigente, di conoscere i provvedimenti emanati per difendere lavoratori ed utenza dal contagio da COVID-19. Orbene solo il 18 marzo il Presidente ha inoltrato una laconica quanto insoddisfacente risposta nella quale lo stesso, senza inviare alcuna documentazione a titolo di informazione, si è limitato a dare atto dell'avvenuta applicazione delle misure anti-contagio e ad auspicare il coinvolgimento delle oo ss per l'eventuale miglioramento delle misure adottate (all 6).

**Soltanto il 25 marzo scorso**, a seguito di una ulteriore e ben argomentata richiesta inviata dal sindacato confederale alla luce dell'ultima circolare dipartimentale (all 7), il Presidente ha inoltrato alcuni provvedimenti organizzativi anti COVID-19 (all 8).

Ad una successiva richiesta di più dettagliate informazioni, rimasta naturalmente inevasa (all 9), ha fatto seguito, in data 4 maggio 2020, una nota con la quale CGIL CISL e UIL hanno sollecitato la evasione della precedente richiesta di informazioni ed hanno chiesto l'attivazione di un confronto per la disciplina della cd fase due della emergenza (all 10).

Con sorpresa CGIL CISL e UIL hanno appreso che il Presidente, senza fornire le informazioni precedentemente richieste e senza sentire il sindacato, ha disposto, con un ordine di servizio non trasmesso alle organizzazioni sindacali, la riorganizzazione dell'ufficio in vista della ripresa delle udienze, fissata per il 12 maggio, sì disciplinando la cd fase due dell'emergenza inaudita altera parte (all 11).

Dalla lettura del provvedimento si evince che il Presidente non ha elaborato un documento organico di disciplina della fase due ma si è limitato a richiedere, per ciascun settore nonché per l'UNEP e per il Giudice di Pace, una proposta di riorganizzazione al responsabile, sub specie di "proposte operative per la fase 2 dell'emergenza sanitaria da COVID-19", ed a recepire senza osservazioni le proposte ricevute, tutte allegate al provvedimento. Dal contenuto delle proposte, alcune di pregio come quella del settore civile, emerge un quadro frammentato e certamente carente specie in tema di misure di prevenzione del contagio a partire dai Dispositivi di Protezione Individuali da assegnare ai lavoratori e della sanificazione degli ambienti, neppure menzionati. Nulla si dice anche del necessario aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e del necessario coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Inoltre c'è una singolarità nella organizzazione del settore penale (GIP/GUP e Dibattimento): la previsione di una turnazione, con lavoro in sede dalle 7.30/8.00 alle 11.30/12.00 e dalle 12.00 alle 16.00, con lavoro in Smart Working per "le restanti ore







*lavorative, da rendere nella giornata*". In sostanza, secondo tale organizzazione del lavoro originalissima, ingiustificata e non contemplata dalla normativa vigente, nella stessa giornata la prestazione lavorativa sarebbe resa in parte *on site* ed in parte in Smart Working.

CGIL CISL e UIL ritengono che, nella vicenda *de qua*, il complessivo comportamento del Presidente del Tribunale di Sondrio sia stato gravemente lesivo delle prerogative sindacali e della vigente legislazione emergenziale. Per tale motivo le stesse chiedono l'intervento senza indugio di codesta Centrale Amministrazione affinchè il predetto Capo di Ufficio sia invitato al pieno rispetto delle norme con particolare riferimento a quelle in tema di emergenza sanitaria, di sicurezza sul lavoro e di relazioni sindacali.

CGIL CISL e UIL, che si riservano libertà di iniziativa in caso di negativo riscontro, chiedono di essere informate, ai sensi della normativa vigente, sulle iniziative che codesta amministrazione vorrà adottare.

Distinti saluti

Roma, 7 maggio 2020

FP CGIL CISL FP UIL PA
Russo Marra Amoroso







Spett.li Funzioni Centrali della provincia di Sondrio

Sondrio, 25 febbraio 2020

Oggetto: Emergenza coronavirus

Le scriventi Organizzazioni sindacali sono con la presente a richiedere, in relazione ai provvedimenti per il contenimento dell'attuale emergenza sanitaria, copia dei provvedimenti emanati nel vostro Ente, al fine di conoscere le disposizioni relative ai servizi del personale che vi opera.

In particolare, per il personale impiegato in servizi a contatto con il pubblico, vi chiediamo di informarci circa le misure adottate a tutela della salute e della sicurezza degli operatori, nonché dei cittadini.

Siamo certi che la consapevolezza di trovarsi in un momento delicato sia patrimonio di tutti e pertanto ci aspettiamo che, a partire da chi ha ruoli di responsabilità, si mettano in campo tutte le azioni di tutela possibili e chiediamo di esserne informati in modo puntuale.

In attesa di riscontro, distinti saluti

Le Segreterie provinciali

Fp Cgil - Cisl Fp - Uil Fpl



Protocollo n. 144 /2020

Sondrio, lunedì 9 marzo 2020

Al Presidente del Tribunale di SONDRIO dr. Giorgio Barbuto

Al Procuratore della Repubblica c/o Tribunale di SONDRIO

dr. Claudio Gittardi

#### Oggetto: Emergenza Covid 19

La situazione emergenziale nel nostro paese diviene giorno dopo giorno sempre più grave, negli ultimi giorni sono state adottate numerose misure straordinarie per il contenimento del Covid 19. Prima quella della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado che già da sola rappresenta in maniera inequivocabile la *cifra* della gravità dell'attuale situazione e del rischio di contagio a cui tutti noi siamo sottoposti. Poi nelle ultime ore, le disposizioni di estensione della zona rossa nonché quelle specifiche per gli Uffici Giudiziari.

Su quest'ultimo punto infatti con decreto legge approvato nella notte fra il 6 e il 7 Marzo 2020 e pubblicato in data 08 Marzo 2020.

Nelle more della predisposizione dei suddetti provvedimenti lo stesso decreto prevede, già da oggi e fino a Domenica 22 Marzo 2020, salve le eccezioni in esso contenute, che le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari d'Italia sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 Marzo 2020 e quindi non saranno tenute.

Le misure adottate sino ad ora negli uffici giudiziari, alla luce della proliferazione esponenziale del Virus Covid 19, non possono essere considerate come valida risposta.

Per tale motivo la Cisl chiede ai Capi degli Uffici in indirizzo, la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro di tutti gli uffici nonché l'adozione di misure particolari per i lavoratori affetti da gravi patologie, dei lavoratori che sono genitori, in particolare di figli minorenni, dei lavoratori che raggiungono l'ufficio mediante trasporti pubblici.

Si chiede altresì di agevolare la modalità di lavoro agile cosidetto "smart Working" come previsto dalla Circolare Ministero della Giustizia del 04/03/2020.

Il Segretario Generale Cisl FP Sondrio

Francesco Caiazza







Sondrio, 13 Marzo 2020

Prot. n. 152

Al Presidente del Tribunale di Sondrio Dr. Giorgio Barbuto

Al Procuratore della Repubblica Della Repubblica c/o Tribunale di Sondrio Dr. Claudio Gittardi

# Oggetto: Emergenza Covid 19 richiesta urgente di chiarimenti

Le scriventi OOSS sono venute a conoscenza nella giornata di ieri che un cancelliere della Locale Procura della Repubblica è stato posto in quarantena essendo entrato in contatto con un famigliare risultato positivo al Covid19.

Ad un altro cancelliere del Tribunale, addetto alla Cancelleria del GIP, è stato consigliato di allontanarsi, a scopo cautelativo, dagli uffici fino alla giornata di lunedi/martedi pv.

Si evidenzia che i suddetti cancellieri sono venuti a contatto con tutto il personale del primo piano, addetti alle cancellerie Gip/Gup, Monocratica Dibattimentale, recupero crediti, segreterie dei Pubblici Ministeri, forze dell'ordine.

Si deve inoltre rilevare come, ad oggi, non sia stato fornito un kit (mascherine, gel disinfettante e guanti) a tutte le lavoratrici /lavoratori.

Non risulta applicata, in maniera compiuta, la Circolare del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria recante le "linee guida sulle misure di svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da covid-19" volte a "limitare, per quanto è possibile, la presenza fisica negli uffici centrali e territoriali, relativamente sia all'utenza esterna sia al personale magistratuale e amministrativo" ed individua, quale strumento primario per raggiungere il predetto obiettivo, quello dello smart working.







Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire con estrema urgenza quali misure intendete adottare per salvaguardare la **SALUTE delle lavoratrici e dei lavoratori e dei loro famigliari.** 

Si segnala altresì che sono presenti tra i lavoratori venuti in contatto con i cancellieri sopra indicati, portatori di gravi patologie.

Considerato che si parla di **tutela della salute pubblica**, si richiede urgente risposta.

Ci si riserva l'adozione di ulteriori iniziative, in caso di negativo riscontro.

Distinti saluti

Per le Segreterie Provinciali FP CGIL – CISL FP – UIL FPL







Sondrio, 17 Marzo 2020

Prot. n. 154

Al Presidente del Tribunale di Sondrio Dr. Giorgio Barbuto

Al Procuratore della Repubblica Della Repubblica c/o Tribunale di Sondrio Dr. Claudio Gittardi

Oggetto: emergenza da Covid-19 ed applicazione dello smart working negli uffici giudiziari

La situazione emergenziale continua purtroppo a persistere nel nostro paese ed ora anche nel resto d'Europa. Aumentano i contagi così come purtroppo aumentano anche i decessi. Le misure di contenimento del rischio di contagio adottate dal Governo sino ad oggi, relativamente al mondo del lavoro pubblico, sono tutte finalizzate ad evitare inutili spostamenti dei lavoratori eccezion fatta per coloro che nell'ambito della propria struttura lavorativa sono chiamati a svolgere attività indifferibili non delocalizzabili ossia attività che richiedono la presenza fisica in ufficio.

Il vigente quadro normativo, in particolare l'art.1 n. 6 del DPCM 11 marzo 2020 nonché i nn. 2 e 3 della Direttiva n. 2/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, salvo le eccezioni di cui in premessa, impone alle amministrazioni pubbliche di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile: "il ricorso al lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa".

Come ampiamente segnalato dalle OSSS, a livello centrale e periferico, nell'ambito degli uffici giudiziari, (compreso quello di Sondrio) si riscontrano forti resistenze nell'applicare il lavoro agile. Sul punto, al fine di vincere le resistenze degli uffici, il 16 marzo scorso è stata emanata, per tutti i dipartimenti del Ministero della Giustizia, una nuova Direttiva che introduce importanti novità in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e della Direttiva 2/2020 della Funzione Pubblica sopra citati. Queste novità riguardano, tra l'altro:

La libertà di forme per il lavoro agile nella attuale fase emergenziale: "è stabilita infatti una assoluta libertà di forme per il lavoro agile, che diventa la ordinaria modalità di svolgimento della prestazione del dipendente, nell'interesse pubblico e non solo in quello dei lavoratori, mentre il datore resta comunque gravato della determinazione delle attività e dei servizi indifferibili non delocalizzabili".







- La necessità che gli uffici da subito individuino: a) quali siano le attività "indifferibili" ossia quelle da erogare anche nella fase emergenziale; b) quali di queste attività richiedano prestazioni lavorative non delocalizzabili ossia che richiedono la presenza in ufficio dei lavoratori e quali sono le attività che viceversa richiedono prestazioni lavorative delocalizzabili ossia prestazioni che possono essere rese "da remoto" attraverso il lavoro agile;
- La necessità di individuare struttura e composizione dei presidi: sulla base della individuazione delle attività indifferibili non delocalizzabili la dirigenza deve delineare struttura e composizione del/dei presidio/i a seconda di esigenze/peculiarità dell'ufficio garantendo, attraverso una idonea rotazione del personale, la presenza di un contingente minimo di lavoratori salvaguardando prioritariamente "la presenza del personale di qualifica dirigenziale in ragione del suo ruolo di coordinamento"
- La individuazione dello smart working come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa: "La gestione ordinaria delle prestazioni lavorative dovrà essere garantita attraverso il ricorso allo smart working, nella forma semplificata delineata dalla normativa di urgenza, al pari delle attività indifferibili che non devono essere rese in presenza".
- Il superamento nella fase di emergenza del principio della domanda per accedere allo smart working: "spetterà adesso alla dirigenza dei singoli Uffici provvedere in via diretta senza necessità del consenso dell'interessato a predisporre i singoli progetti individuali e ad assegnarli ai singoli dipendenti".
- La non indispensabilità della strumentazione informatica e delle utenze per i collegamenti da remoto per l'attuazione dello smart working: "la mancanza della strumentazione informatica e delle utenze per i collegamenti da remoto, così come comunicato dalla competente DGSIA, pur costituendo un astratto limite alla prestazione lavorativa, non sia mai ostativa all'accesso alla modalità di lavoro in esame".
- La precisazione che le **ferie (residue) d'ufficio** possono essere disposte solo nella ipotesi in cui il lavoratore, invitato a predisporre il piano di fruizione delle ferie residue entro il 30 aprile del corrente anno, secondo la prescrizione contrattuale, non presenti alcuna istanza di ferie.

Tanto premesso, questa organizzazione sindacale invita ancora una volta gli uffici in indirizzo ad applicare immediatamente la direttiva interdipartimentale 16.3.2020 per limitare il più possibile la presenza dei lavoratori in ufficio. La stessa invita altresì gli uffici in indirizzo a prestare la massima attenzione nella individuazione delle "attività indifferibili" non delocalizzabili poiché la ratio della norma è quella di limitare al massimo la presenza di personale negli uffici e non quella di garantire comunque la presenza di personale a presidio di ciascuna delle sezioni, delle segreterie, dei reparti. Non è utile alla lotta contro la diffusione del virus l'adozione di misure parziali, per lo più di facciata, come quelle in cui si prevede la presenza in ufficio di personale per alcuni giorni della settimana senza una giustificata motivazione legata alla indifferibilità delle attività da svolgere.







Poiché la mancata adozione delle misure previste per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica, oltre a configurare la omessa applicazione di norme di legge e di regolamento e la violazione dell'obbligo di sicurezza previsto in capo al datore di lavoro pubblico nei confronti dei suoi dipendenti, mette a rischio la sicurezza stessa dei cittadini, queste organizzazioni sindacali, in caso di ulteriore negativo riscontro, si riservano di interessare della vicenda anche gli organi preposti a vigilare sulla salute pubblica in questa fase emergenziale.

Distinti saluti

Le Segreterie Provinciali Cgil Fp – Cisl Fp – Uil Fp







Sondrio, 18 Marzo 2020

Prot. n. 155

Al Presidente del Tribunale di Sondrio Dr. Giorgio Barbuto

Ai Coordinatori Nazionali Giustizia Cgil fp- Cisl Fp – Uil PA

Oggetto: *O d s 10/2020* violazione della direttiva 16 marzo 2020 da parte del Presidente del Tribunale di Sondrio- richiesta intervento Amministrazione Centrale

Le scriventi organizzazioni Sindacali, con nota inviata in data 17 Marzo 2020 hanno chiesto a codesto Presidente l'applicazione immediata della direttiva 16 marzo 2020 dell'amministrazione centrale al fine di limitare al massimo la presenza del personale nell'ufficio a tutela della salute e della sicurezza di tutti (all 1).

Orbene la Sv che *ope legis* ricopre anche il ruolo di dirigente, invece di applicare la circolare individuando quali siano le attività "indifferibili" (ossia quelle da erogare anche nella fase emergenziale), quali di queste attività richiedano prestazioni lavorative non delocalizzabili (ossia che richiedono la presenza in ufficio dei lavoratori) e quali sono le attività che viceversa richiedono prestazioni lavorative delocalizzabili (ossia prestazioni che possono essere rese "da remoto" attraverso il lavoro agile), si è limitato ad incaricare formalmente (all 2) i suoi funzionari di organizzare, operando un generico richiamo alla direttiva de qua, dei presidi "in loco che dovranno essere ridotti al minimo essenziale per il funzionamento dell'ufficio nell'attuale realtà emergenziale". Nella sostanza, la Sv non individuando a priori le attività indifferibili (NB tale individuazione è di sua esclusiva competenza), sostanzialmente ha affermato che l'ufficio svolge tutte le sue attività ma a personale ridotto. Tale comportamento è elusivo della normativa emergenziale vigente perché obbliga il personale direttivo incaricato ad organizzare il presidio con un cospicuo numero di lavoratori atto a coprire tutti i servizi dell'ufficio.

Tanto premesso, ferma restando la libertà di iniziativa delle OOSS rispetto al coinvolgimento delle autorità locali preposte alla tutela della salute pubblica, le scriventi organizzazioni sindacali chiedono alla SV di attenersi a quanto previsto dalla direttiva del Ministero sopra richiamata e a quanto previsto dall'Art 87 Decreto Legge n. 18 2020.

La presente viene inviata anche ai rispettivi coordinatori nazionali Giustizia perché chiedano l'intervento dell'amministrazione centrale affinchè siano rispettate le direttive dalla stessa impartita per affrontare al meglio questa pericolosa crisi sanitaria che investa tutta la nazione.

Distinti saluti

Le Segreterie Provinciali Cgil Fp – Cisl Fp – Uil-PA



# TRIBUNALE DI SONDRIO

N. 565 Prot.

Sondrio, 18 / 2020

Alle OO.SS. CISL FP - CGIL FP UIL PA - Sondrio

Ai Coordinatori Nazionali Giustizia CISL FP – CGIL FP UIL PA - Roma

OGGETTO: Ods n. 10/2020 violazione della direttiva 16 marzo 2020 da parte del Presidente del Tribunale di Sondrio – Richiesta intervento Amministrazione Centrale

Con riferimento al vostra nota Prot. n. 155 in data odierna, si segnala, come emerge testualmente dalla stessa, che i servizi "in loco dovranno essere ridotti al minimo essenziale per il funzionamento dell'Ufficio nell'attuale realtà emergenziale".

Proprio in attuazione di tale disposizione, i responsabili interessati hanno fornito le dovute risposte atta a garantire lo svolgimento delle sole attività ritenute essenziali a norma dei D.L. n. 11 e 18 /2020, escludendo la presenza di personale in quegli ambiti operativi connotati dalla non essenzialità del servizio reso, come si ricava dalla documentazione relativa a diversi uffici.

Nondimeno, si auspica il coinvolgimento delle OO.SS. per l'eventuale miglioramento delle misure sin qui adottate anche mediante confronto diretto con lo scrivente presso la presidenza, nel rispetto del criterio di distanza "droplet".

Cordiali saluti.

Il Presidente Dr. Giorgio Barbuto







Sondrio, 18 Marzo 2020

Prot. n. 155

Al Presidente del Tribunale di Sondrio Dr. Giorgio Barbuto

Ai Coordinatori Nazionali Giustizia Cgil fp- Cisl Fp – Uil PA

Oggetto: *O d s 10/2020* violazione della direttiva 16 marzo 2020 da parte del Presidente del Tribunale di Sondrio- richiesta intervento Amministrazione Centrale

Le scriventi organizzazioni Sindacali, con nota inviata in data 17 Marzo 2020 hanno chiesto a codesto Presidente l'applicazione immediata della direttiva 16 marzo 2020 dell'amministrazione centrale al fine di limitare al massimo la presenza del personale nell'ufficio a tutela della salute e della sicurezza di tutti (all 1).

Orbene la Sv che *ope legis* ricopre anche il ruolo di dirigente, invece di applicare la circolare individuando quali siano le attività "indifferibili" (ossia quelle da erogare anche nella fase emergenziale), quali di queste attività richiedano prestazioni lavorative non delocalizzabili (ossia che richiedono la presenza in ufficio dei lavoratori) e quali sono le attività che viceversa richiedono prestazioni lavorative delocalizzabili (ossia prestazioni che possono essere rese "da remoto" attraverso il lavoro agile), si è limitato ad incaricare formalmente (all 2) i suoi funzionari di organizzare, operando un generico richiamo alla direttiva de qua, dei presidi "in loco che dovranno essere ridotti al minimo essenziale per il funzionamento dell'ufficio nell'attuale realtà emergenziale". Nella sostanza, la Sv non individuando a priori le attività indifferibili (NB tale individuazione è di sua esclusiva competenza), sostanzialmente ha affermato che l'ufficio svolge tutte le sue attività ma a personale ridotto. Tale comportamento è elusivo della normativa emergenziale vigente perché obbliga il personale direttivo incaricato ad organizzare il presidio con un cospicuo numero di lavoratori atto a coprire tutti i servizi dell'ufficio.

Tanto premesso, ferma restando la libertà di iniziativa delle OOSS rispetto al coinvolgimento delle autorità locali preposte alla tutela della salute pubblica, le scriventi organizzazioni sindacali chiedono alla SV di attenersi a quanto previsto dalla direttiva del Ministero sopra richiamata e a quanto previsto dall'Art 87 Decreto Legge n. 18 2020.

La presente viene inviata anche ai rispettivi coordinatori nazionali Giustizia perché chiedano l'intervento dell'amministrazione centrale affinchè siano rispettate le direttive dalla stessa impartita per affrontare al meglio questa pericolosa crisi sanitaria che investa tutta la nazione.

Distinti saluti

Le Segreterie Provinciali Cgil Fp – Cisl Fp – Uil-PA



# TRIBUNALE DI SONDRIO

N. 595 Prot.

2 5 MAR. 2020 Sondrio,

Alle OO.SS. CISL FP - CGIL FP

**UIL PA** 

Segreteria Provinciale di Sondrio

OGGETTO: Ods n. 10/2020 violazione della direttiva 16 marzo 2020 da parte del Presidente del Tribunale di Sondrio – Richiesta intervento Amministrazione Centrale

In riscontro alla vostra nota Prot. n. 156 in data 23/03/2020, si inoltrano gli ordini di servizio n. 13/2020 e n. 15/2020, adottati rispettivamente in data 19 e 23 marzo 2020 a voi già trasmessi nelle medesime date, dando atto che, con separata nota vi è stato inoltrato il provvedimento n. 16/2020 in data odierna relativo ai presidi per lo svolgimento delle attività indifferibili ed al lavoro agile.

Con riferimento alla protezione sanitaria del personale, si dà atto della disponibilità del materiale igienico sanitario di cui alla normativa emergenziale.

Distinti saluti.

Il Presidente Dr. Gorgio Barbuto



#### Il Presidente

N. 13/9020 ORDIN'D:

Sondrio, 19 marzo 2020

# OGGETTO: Disposizioni organizzative per il periodo sino al 15.4.20 in attuazione D.L. 17.3.2020 n.18

Ad integrazione dei provvedimenti organizzativi già emessi;

visto il disposto di cui all'art.83 Decreto Legge n.18/20, che ai commi 1 e 2 estende sino al 15 aprile 2020 la previsione di rinvio d'ufficio delle udienze già fissate, con sospensione dal 9.3.20 al 15.4.20 dei termini per il compimento di qualsiasi atto inerente procedimenti civili e penali anche con riferimento ad atti introduttivi, sottraendo a tale disciplina le materie urgenti espressamente elencate al comma 3 (rispettivamente sub a per il settore civile e sub b e c per il settore penale);

rilevato che al comma 5 è rimesso al capo dell'ufficio di adottare, per il periodo sino al 15.4.20 e "limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa", misure organizzative comunque volte a contenere l'afflusso di utenti alle sedi giudiziarie;

dato atto che per gli uffici e servizi di cancelleria sono già stati assunti provvedimenti organizzativi (v. ordini di servizio nn.3-5-6-7-9), volti a regolamentare e ridurre nei limiti di quanto strettamente necessario a gestire le sopra richiamate attività urgenti - comunque sempre nel rispetto delle note precauzioni sanitarie (droplet), nel valorizzare il c.d. lavoro agile in quanto possibile (i progetti in tal senso, presentati dai Responsabili dei diversi servizi, sono stati oggetto di valutazione) e il deposito di istanze in modalità telematica, con presenza in sede, quindi, di limitate unità addette a distinti presidi per attività in ambito civile, penale, amministrativo per il disbrigo e deposito dei soli atti urgenti e/o in scadenza;

dato atto che ulteriori misure organizzative saranno emesse in prosieguo per il periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020;

sentiti il Procuratore della Repubblica-Sede, il Direttore Amministrativo ed i Funzionari/Responsabili di cancelleria, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio

#### dispone

#### per il periodo sino al 15 aprile 2020:

- 1. i giudici togati e onorari del Tribunale di Sondrio rinvieranno d'ufficio, tempestivamente, ove già non avvenuto, le udienze già fissate nel periodo compreso tra la data odierna e il 15.4.2020, assicurando solo la trattazione degli affari urgenti quali indicati all'art.83 comma 3 punti *a, b, c* del D.L. citati;
- 2. i rinvii d'udienza saranno di massima fissati a data successiva al 30 maggio 2020, salvo fissarli in data compresa tra il 16.4.20 e il 30.5.20 ove se ne ravvisi l'urgenza

ovvero ne sia consentita trattazione in modalità telematica (v. infra); ciascun giudice potrà valutare rinvii temporalmente differenziati in ragione degli interessi tutelati in ciascun procedimento e delle speficità processuali;

- 3. attesa l'emergenza del momento, che impone l'operatività di presidi di cancelleria per le sole attività urgenti, i **provvedimenti di rinvio** saranno emessi fuori udienza dai singoli giudici, e saranno **comunicati** con le seguenti modalità:
  - a. nel settore civile le comunicazioni di cancelleria avverranno tramite PCT in tempistica rispettosa della data di rinvio e tramite mail e a mezzo telefono per gli affari di volontaria giurisdizione;
  - b. nel settore penale le comunicazioni di cancelleria saranno effettuate tramite SNT al difensore delle parti ed alla Procura della Repubblica (art.83 commi 13 e 14), comunque con modalità rispettosa, oltre che delle forme, dei termini di legge.
- 4. Per il settore civile e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa di cui all'art.83 comma 3 D.L. 18/20, compresi i procedimenti che con decreto motivato ciascun giudice riterrà urgente in quanto "la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti", ci si dovrà attenere alle seguenti indicazioni:
  - a. privilegiare, ai sensi della lettera *f* dell'art.83 comma 7, la gestione telematica delle udienze (che non richiedano presenza di soggetti diversi da parti e difensori) con collegamenti da remoto, mediante utilizzo di Consolle PCT e programmi Skype for Business o Teams, di cui al provvedimento Ministero Giustizia/DGSIA 10.3.20 prot. 3413/20;
  - b. prevedere, ai sensi della lettera *h* dell'art.83 comma 7, trattazione unicamente telematica, senza udienza, quando la stessa non avrebbe richiesto la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e il giudice disporrà scambio e deposito telematico in PCT di note scritte contenenti istanze e conclusioni;
  - c. in tutti i casi in cui, nell'impossibilità di quanto sub *a* e *b*, si renda necessaria udienza in sede in presenza di persone, adottare tutte le cautele igienico-sanitarie previste dall'Autorità Sanitaria, in termini di distanza minima e utilizzo DPI;
  - d. per la materia "famiglia/tutele", ad integrazione/precisazione delle previsioni sub art.83 comma 3 lett.a, saranno trattate le cause di alimenti, le cause di separazione legale e di fatto in cui venga adeguatamente rappresentato da almeno una delle parti uno stato di bisogno o altra situazione gravemente pregiudizievole che richiede l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti, gli ordini di protezione contro abusi familiari e procedimenti in materia di tutela/amministrazione di sostegno in cui venga dedotta una situazione d'urgenza incompatibile con l'emissione di provvedimenti provvisori;
  - e. per la materia "**lavoro**" a precisazione/integrazione delle previsioni sub art.83 comma 3 lett.*a*, si intendono urgenti, oltre ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali e i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, i ricorsi ex art.28 L.300/70 in fase sommaria e i procedimenti aventi ad oggetto impugnazioni di licenziamento con domanda di tutela reale introdotti nelle forme di cui all'art. 1, commi 47 e ss. L. n. 92/12 (cd. Fornero) in fase sommaria;
- 5. Per il settore penale, e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa di cui all'art.83 comma 3 D.L. 18/20, compresi i procedimenti che con decreto motivato ciascun

giudice riterrà presentare "carattere di urgenza" per le tipologie di cui all'art.392 c.p.p., ai sensi dell'art.83 comma 3 lett.c, ci si dovrà attenere alle seguenti indicazioni:

- a. privilegiare l'udienza in videoconferenza quando debbano parteciparvi persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, ovvero con collegamenti da remoto mediante utilizzo di Consolle PCT e programmi Skype for Business o Teams, di cui al provvedimento Ministero Giustizia/DGSIA 10.3.20 prot. 3413/20;
- b. nei procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza (art.83 comma 3 lett.b2), la richiesta di celebrazione dell'udienza da parte di detenuti, imputati, proposti o loro difensori, dovrà intervenire via PEC alla cancelleria del dibattimento o del GIP entro 72 ore dalla data d'udienza originariamente fissata;
- c. per le udienze di convalida dell'arresto e del fermo ex art.391 c.p.p. e per l'interrogatorio di garanzia di cui all'art.294 c.p.p. dinanzi al G.I.P., l'udienza si celebrerà ove possibile sempre da remoto, utilizzando di preferenza Microsoft Teams o Skype for Business, ovvero alternativamente gli strumenti di videoconferenza ex art. 146 bis disp.att. c.p.p.;
- d. in tutti i casi in cui, nell'impossibilità di quanto sub *a* e *c*, si renda necessaria udienza in sede in presenza di persone, adottare tutte le cautele igienico-sanitarie previste dall'Autorità Sanitaria, in termini di distanza minima e utilizzo DPI.

Gli uffici e le cancellerie svolgeranno l'attività in forma di presidio, predisposto settimanalmente dai funzionari responsabili, assicurando l'attività indifferibile e urgente da individuarsi nella gestione dei procedimenti di cui all'art. 83 comma 3 D.L. 18/20. L'accesso del pubblico è regolamentato previo contatto contatto telefonico o a mezzo mail/pec.

Con riserva di ulteriori disposizioni organizzative per l'attività giudiziaria (udienze fissate dal 16 aprile 2020) e per i servizi di Cancelleria.

doft Giorgio Bartuto

Presidente del Tribanale

#### Si comunichi a:

- Magistrati togati e onorari del Tribunale di Sondrio
- Direttore Amministrativo e Funzionari del Tribunale Sondrio
- Procura della Repubblica presso il Tribunale Sondrio
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio, anche per la diffusione ai restanti Ordini

#### P.C. – Presidente della Corte d'Appello di Milano

- Prefettura di Sondrio
- Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Personale, Servizi





N. 15/2020 Ordini di servizio

#### **PRESIDENZA**

OGGETTO: ULTERIORI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI A SEGUITO DEL D.L. NUMERO 18/2020- IN RELAZIONE AL DEPOSITO DI ATTI CIVILI E PENALI DA PARTE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA E DA PARTE DELL'UTENZA, IN CONSIDERAZIONE DEI PRESIDI DI PERSONALE AMMINISTRATIVO PRESENTI FISICAMENTE IN UFFICIO.

#### IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Richiamato l'art.1 comma 6 del DPCM 11 marzo 2020 "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza."

vista la circolare DOG prot.50011 in data 10.3.2020 e le linee guida sulle misure di svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le Misure di Contenimento del contagio da COVID-19;

vista la Nota ministeriale del 16 marzo 2020 contenente ulteriori direttive in tema di modalità di utilizzo del personale amministrativo;

visto l'articolo 83 del D.L. numero 18/2020, ove si è previsto il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali fissate fino al 15 aprile 2020, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualunque atto dei procedimenti civili e penali e ciò ad eccezione dei procedimenti urgenti di cui al comma terzo della medesima disposizione;

visto l'articolo 87 del suddetto decreto che individua il lavoro agile come la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa del personale amministrativo con conseguente limitazione della presenza fisica al solo fine di assicurare le attività che si ritengono indifferibili;

vista la Nota del DOG in data 19 marzo 2020 che preannuncia la prossima fruibilità di una innovativa piattaforma e-learning, sempre nell'ottica di una massiva riduzione della presenza fisica del personale in ufficio;



rilevato come, allo stato, viceversa, i registri informatici Sicid, Siecic e Sicp non siano accessibili da remoto, con conseguente impossibilità di alimentare tali registri da parte di personale in modalità lavoro agile;

che le disposizioni sopra richiamate e, per quanto concerne la regione Lombardia, l'Ordinanza numero 514/2020 del Presidente della Regione e, ancora, l'ulteriore misura del Presidente del Consiglio, D.P.C.M-22.3.2020 che mantiene ferma nel nostro settore la previsione di cui all'articolo 87 D.L. 18/2020, da ultimo, l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 22 marzo 2020 e il provvedimento del Presidente della Regione Lombardia, ordinanza n.515 del 22.3.2020, evidenziano, senza ombra di dubbio, come in conseguenza della drammaticità dell'emergenza sanitaria, le scelte organizzative degli uffici debbano essere improntate a una rigorosa logica finalistica;

che, dunque, occorre individuare il fine -o i fini primari -da raggiungere ed adottare, di conseguenza, le scelte organizzative congruenti con tale fine;

che, al riguardo, la priorità assoluta appare essere quella di perseguire il più rigido e attento distanziamento sociale, che, solo, può attenuare il rischio di propagazione del contagio;

che, pertanto, in questa fase, i profili di produttività ed efficienza dell'ufficio devono inevitabilmente essere posposti rispetto al primario fine della tutela della salute della collettività;

che il D.L. numero 18/2020 e le molteplici note ministeriali, precedenti e successive, impongono che il numero delle unità di personale amministrativo presente in ufficio debba essere tarato sugli adempimenti urgenti e indifferibili;

che tutto ciò rende evidente come, per un verso, non sia in linea con i provvedimenti normativi sopra richiamati una presenza del personale amministrativo in ufficio non legata allo svolgimento di attività urgenti e indifferibili e come, per altro verso, ed in ogni caso, tale presenza non potrebbe essere garantita sulla base delle risorse disponibili,

che, in conclusione, occorre ridurre, al massimo del consentito, i flussi di atti in lavorazione, in quanto l'eccessivo accumulo di atti depositati - che gli attuali presidi non sarebbero, comunque, in grado di lavorare - comporterebbe l'estrema difficoltà per la cancelleria di individuare quelli urgenti - a termini di legge o sulla base delle dichiarazioni di urgenza del singolo magistrato- con un paradossale effetto contrario sulla risposta dell'ufficio nell'emergenza;

ciò premesso:

#### SI FA ESPRESSO DIVIETO

a partire da lunedì 23 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020, salvo eventuali proroghe, ai magistrati del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace di Sondrio di effettuare qualsiasi deposito di atto ad eccezione di quelli riguardanti i procedimenti non sospesi o dei rinvii delle udienze di procedimenti sospesi.

Tutti i provvedimenti che nel frattempo saranno lavorati dai magistrati e per i quali risulta vietato il deposito, potranno, quanto al settore civile, essere collocati nel Pct in coda di deposito ed, in ogni caso, potranno essere salvati nella memoria fissa del computer o su una memoria esterna al fine di evitare il rischio di una loro dispersione.





Invero, come evidenziato con nota in data odierna del Funzionario di cancelleria<sup>1</sup>, la notevole mole di provvedimenti che perviene dalle consolle non consente alla cancellerie l'individuazione di detti atti, senza previa segnalazione.

#### In particolare per quanto riguarda il settore civile:

per quanto concerne gli atti esterni, ferma, ovviamente, l'accettazione di atti riguardanti procedimenti non sospesi ai sensi dell'articolo 83 comma terzo D.L. 18/2020, si accetteranno le seguenti categorie di atti:

- <u>atti introduttivi</u> relativi a: interdizioni, inabilitazioni, ricorsi per amministrazione di sostegno, istanze giudice tutelare, alle condizioni di cui all'articolo 83 comma terzo lettera a).<sup>2</sup>
- <u>depositi in corso di causa</u>, compresi quelli dei professionisti, si accetteranno solo gli atti segnalati come urgenti alla cancelleria, a mezzo mail .

Gli atti che non rientrano nelle categorie di cui sopra, rimarranno giacenti e verranno accettati e inseriti nel fascicolo telematico successivamente, con rispetto delle date di ricezione.

Non si provvederà, in ogni caso, all'accettazione per ciò che concerne i ricorsi per decreto ingiuntivo.

Per quanto concerne i provvedimenti del giudice tutelare, i giudici medesimi dovranno depositare esclusivamente gli atti urgenti – segnalando l'urgenza a mezzo mail alla cancelleria – sicchè in base a detta valutazione la cancelleria accetterà gli atti dai giudici depositati, invitandoli altresì ad individuare precisamente nei propri provvedimenti i soggetti ai quali effettuare le comunicazioni.

Per quanto concerne il settore penale, i magistrati , fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 3 D.L. 18/2020, non dovranno depositare atti concernenti procedimenti sospesi, salvo i provvedimenti di rinvii delle udienze ricadenti nel periodo di sospensione.

Si Invitano i Giudici Tutelari ad individuare precisamente nei propri provvedimenti i soggetti ai quali effettuare le comunicazioni

2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Stante il disposto dell'art. 87 D.L. N. 18/20, considerato che "...il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione" e "...a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente sul luogo di lavoro...". Poiché - come noto - i registri SICID indispensabili per il lavoro della cancelleria, non sono accessibili da remoto, è fondamentale stabilire delle prassi operative onde agevolmente individuare le autentiche urgenze".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si ricorda che ai sensi dell'art. 83 III co lett. a) consente di trattare "...procedimenti per l'adozione in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile con l'adozione di provvedimenti provvisori...". (Ai sensi dell'art. 405 c.c. i termini per adozione provvedimenti sono di 60 gg. Ai sensi del comma 4 il Giudice, qualora ne sussista la necessità, adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti. A questo proposito può costituire, tra le altre, utile prassi provvedere ad emettere il decreto di apertura amministrazione urgente, nominando l'amministratore e fissando udienze per il giuramento in date compatibili con l'auspicata fine del periodo emergenziale).



invitano tutti magistrati gli avvocati segnalare cancelleriacivile.tribunale.sondrio@giustizia.it il deposito degli atti urgenti e indifferibili che devono essere assicurati "in presidio" ( v. allegato) ovvero quelli riguardanti le materie previste dall'art. 83 D.L. 17.3.20 N.

18

Si comunichi:

Al Procuratore della Repubblica.

A tutti i magistrati del Tribunale e del Giudice di Pace

Al Direttore amministrativo, ai Funzionari ed a tutto il personale amministrativo degli uffici interessati.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio, anche per l'inoltro agli altri Consigli dell'Ordine.

Alle RSU e alle OOSS

P.C.

Al Presidente della Corte di Appello di Milano

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano

Al Prefetto di Sondrio

Sondrio 23 marzo 2020

Presidente del Tribunale

doty. Giorgio Barbuto

Allegato: nota sulla costituzione del presidio

# Costituzione presidi per garantire i servizi essenziali

# fino al 15 aprile 2020

	TRIBUNAL	E DI SONDRIO	
Segreteria amministrativa	Cancelleria civile: contenzioso- volontaria giurisdizione – lavoro e previdenza	Cancelleria procedure esecutiva e concorsuali	Cancelleria penale dibattimento e gip/gup
n. 1 unità	n. 1 unità	n. 1 unità	n. 1 unità
	UNEP D	I SONDRIO	
	n. :	1 unità	
	UFFICIO DEL GIUDIO	E DI PACE DI SONDRI	0
	n. :	1 unità	

2 3 Mg MAR 02020

IL RRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Or. Giorgio Barbuto







Sondrio, 26 Marzo 2020

Prot. n. 161/2020

Al Presidente del Tribunale di Sondrio Dr. Giorgio Barbuto

Ai Coordinatori Nazionali Giustizia Cgil fp- Cisl Fp – Uil PA

Oggetto: misure emergenziali CoVid 19 volte a limitare la presenza del personale amministrativo nell'Ufficio ex d.l. n. 18 del 17 marzo 2020. Ods 16/2020

#### Gentile Presidente,

la grave situazione nella quale versa il nostro Paese impone a tutti noi, ora più che mai, un'assunzione di forte responsabilità, senso del dovere e massimo rispetto per le Istituzioni e per ciò che esse promanano. Ora più che mai, si ripete, l'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.

Essa deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di categoria firmatarie del CCNL di procedere ad una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

Per quello che ci occupa, gravitiamo nell'alveo delle misure concernenti la salute e sicurezza dei dipendenti sui luoghi di lavoro e, <u>avendo finora ricevuta informative parziali ed incomplete</u>, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 CCNL, le scriventi OO.SS. ritiengono opportuno redigere la presente richiamando la Sua attenzione al fine di avere contezza circa le opportune misure che siano state adottate per la salvaguardia e la tutela dei lavoratori in una situazione d'emergenza di siffatta maniera. Nella circostanza, si riporta una breve digressione di quella che è stata, come Lei ne sarà a conoscenza, l'evoluzione e l'inversione di tendenza dell'impianto normativo.

Con nota circolare del 19 marzo scorso, il Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ha impartito nuove disposizioni agli Uffici giudiziari per l'applicazione delle misure di contenimento del contagio da COVID-19. Tali disposizioni, recependo i contenuti del d.l. n. 18 del 2020, vanno a completare quelle già impartite nei primi giorni dell'emergenza. Nella sostanza il Capo Dipartimento indica quali sono gli adempimenti che Capi degli Uffici e Dirigenti devono compiere per attuare le misure anticrisi disposte dal Governo.







Innanzitutto, secondo la circolare, la dirigenza degli Uffici (deve individuare quali sono le attività indifferibili e quali di queste non sono delocalizzabili ossia quali di queste

impongono la presenza fisica del lavoratore in ufficio. Tutte le restanti attività ossia le attività ordinarie nonché quelle indifferibili delocalizzabili, ad eccezione di quelle strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, <u>devono</u> essere rese secondo la modalità del lavoro agile ossia da remoto: la ratio è quella di ridurre al minimo la presenza dei lavoratori negli Uffici. Per lo svolgimento delle attività indifferibili non delocalizzabili, individuate dalla dirigenza, gli Uffici devono poi costituire i presidi il cui numero e la cui composizione varia a seconda delle dimensioni dell'Ufficio e della natura delle attività da svolgere. I presidi vanno costituiti garantendo un'idonea rotazione del personale e, in ogni caso, assicurando la presenza di un contingente minimo di lavoratori.

In merito al lavoro agile, che nella fase emergenziale è attuato in deroga agli obblighi di informazione e comunicazione, il Capo Dipartimento ribadisce il superamento del principio della domanda. Il lavoro agile, pertanto, è attuato d'ufficio e non ad istanza del lavoratore (come indicato nell'ods 16/2020) attraverso la predisposizione da parte della dirigenza di singoli progetti individuali da assegnare a singoli lavoratori ciascuno dei quali sottoscriverà per conoscenza ed accettazione (pag. 4 punto 4 Linee guida allegate alla circolare 19/03/2020).

Sempre in merito al lavoro agile il Capo Dipartimento, al fine di fornire agli Uffici il necessario supporto, riporta alcuni esempi di progetti di *smart working* ricavati dalla casistica ossia da progetti già realizzati in alcuni Uffici. Sulla materia del lavoro agile la circolare conclude con la precisazione che quest'ultimo nella fase emergenziale è configurabile anche senza precisi vincoli di orario e può essere utilizzato anche per la formazione "da remoto" dei lavoratori attraverso la piattaforma e-learning attivata all'uopo dal Ministero nei giorni scorsi. Su quest'ultimo punto la circolare è molto chiara: "la fruizione di attività didattiche a distanza potrà integrare in modo utile ed efficace le prestazioni da remoto del personale che opera in modalità di lavoro agile, contribuendo a limitare ulteriormente la mobilità dei dipendenti e conseguentemente il pericolo di contagio per loro e per la collettività".

In merito alle ferie del 2019 non ancora godute (<u>quelle relative al 2020 sono intangibili</u>), il Capo Dipartimento ribadisce che gli Uffici **non devono chiedere la fruizione immediata delle ferie** ma limitarsi a predisporre tempestivamente una programmazione delle ferie residue da fruire entro la data del 30 aprile 2020, invitando i lavoratori che hanno ancora le ferie del 2019 a presentare, in tempi ridottissimi, la relativa domanda. In difetto (<u>e solo in questo caso</u>) i dipendenti inottemperanti saranno collocati d'ufficio in congedo ordinario per ferie, nella misura esclusiva dei giorni residui per l'anno 2019.

Nel richiamare poi le norme del d.l. n. 18 del 2020 in tema di congedo correlato alla chiusura degli istituti scolastici (art. 23), di permesso retribuito ex legge 104/92 (artt. 24 e 26







comma 2), il Capo Dipartimento si sofferma sul riscorso alle forme di flessibilità oraria con particolare riferimento all'orario multiperiodale, precisando che il ricorso a tutti gli istituti di legge volti a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 deve tener conto, "per quanto possibile, della <u>adesione volontaria del dipendente</u>, da contemperare con le esigenze di servizio e in generale con il contesto emergenziale in cui tutti ci troviamo ad agire, in un'ottica di massimo confronto con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie".

Nella circolare è chiarito che il lavoratore il quale non possa essere utilizzato nel presidio per svolgere le attività indifferibili non delocalizzabili, non possa svolgere la sua prestazione lavorativa secondo la modalità del lavoro agile, non possa fruire di altri strumenti contrattuali quali ferie residue, congedo, banca ore, rotazione ecc. può essere motivatamente esentato dal servizio ex art. 87 comma 3 d.l. n. 18 del 2020. In tal caso il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Tanto premesso, le scriventi Organizzazioni sindacali, considerato che è trascorsa una settimana dall'entrata in vigore del d.l. n. 18/2020, chiede innanzitutto che le venga fornita un'informazione adeguata circa le misure adottate secondo il dettato dell'atto avente forza di legge e nella fattispecie:

- 1. Il numero dei dipendenti che prestano la loro attività lavorativa in modalità *smart* working.
- 2. Quante unità eventualmente fruiscono delle ferie pregresse.
- 3. Quante unità nell'ipotesi stanno beneficiando della modalità orario multiperiodale.
- 4. Quante unità usufruiscono semmai dell'estensione della durata dei permessi ex art. 33 l. 104/92.
- 5. Quante unità nell'eventualità sono in regime di art. 87, comma 3, d.l. 18/2020.

Nel contempo, considerata la singolare emergenza e le disposizioni che ne sono scaturite, si ribadisce che la presenza dei lavoratori nell'Ufficio deve essere limitata al massimo attraverso la puntuale applicazione delle direttive sopra richiamate. Inoltre, pur comprendendo le difficoltà di approvvigionamento e laddove non sia stato già posto in essere, le scriventi O.O.S.S chiede la distribuzione al personale chiamato a presidiare l'Ufficio dei dpi igienico-sanitari con particolare riferimento a mascherine, guanti, gel igienizzante ed alcool.

In attesa di cortese urgente riscontro si porgono.

Distinti saluti

Le Segreterie Provinciale CGIL FP CISL FP UIL PA







Protocollo 185 /2020

Sondrio 04 Maggio 2020

Al Sig. Presidente del Tribunale di Sondrio

p.c. Ai responsabili dei Coordinamento Nazionali Giustizia di CGIL CISL UIL

Sig. Presidente,

#### Premesso che:

- ➢ in data 26 Marzo 2020, con nota protocollo 161/2020, le scriventi organizzazioni sindacali richiedevano a codesto ufficio la trasmissione ai sensi dell'art 4 del CCNL funzioni centrali 2016/2018 l'informativa relativa alle misure adottate nell'emergenza Covid 19, senza alcun riscontro;
- in data 11 maggio 2020 è prevista la ripresa dell'attività sospesa ai sensi dell'art 83 dl 18/2020;
- che la materia de qua è oggetto di confronto sindacale e pertanto è necessaria l'apertura di un apposito tavolo negoziale;
- ➢ la nuova legge di conversione del DL 17 marzo 2020 n. 18, approvata dalla Camera dei Deputati in data 24 aprile us, conferma il contenuto dell'articolo 87 laddove si prevede che il lavoro agile è la forma ordinaria di svolgimento della prestazione di lavoro e che il personale impossibilitato ad essere utilizzato nei presidi ed in smart working è collocato in congedo retribuito;
- ➤ le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro sono materia di contrattazione ai sensi art 7 lettera K) CCNL 2016/2018;
- > in data 27 aprile 2020 le scriventi hanno inviato richiesta di avvio del confronto;
- in data 02/05/2020 Il Ministero della Giustizia ha emanato circolare n. 70898 avente ad oggetto "prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus informazioni riassuntive su attività svolte e prime direttive in tema di organizzative per avvio cd. "fase due" con cui si raccomanda "di tenere costante confronto sindacale per la fase due in relazione alle scelte inerenti alle misure organizzative del lavoro degli uffici e dei progetti sul lavoro agile"

Tanto premesso, le scriventi OO SS sollecitano la trasmissione dell'informativa richiesta il 26 marzo scorso e chiedono di essere convocate in modalità video conferenza per avviare il confronto/contrattazione di cui innanzi.

Distinti saluti.

FP CGIL CISL FP UILPA

Michela Turcatti Francesco Caiazza Pierfranco Greco







Sondrio, 23 Marzo 2020

Prot. n. 156/2020

Al Presidente del Tribunale di Sondrio Dr. Giorgio Barbuto

Ai Coordinatori Nazionali Giustizia Cgil fp- Cisl Fp – Uil PA

Oggetto: *O d s 10/2020* violazione della direttiva 16 marzo 2020 da parte del Presidente del Tribunale di Sondrio- richiesta intervento Amministrazione Centrale

La nota circolare del 19 marzo scorso, con cui il Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ha impartito nuove disposizioni agli uffici giudiziari per l'applicazione delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 e le nuove Linee guida (allegate alla circolare 19 marzo) sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria, recependo i contenuti del DL 18/2020, vanno a completare quelle già impartite nei primi giorni dell'emergenza.

Inoltre, l'art 87 comma 1) del Dl 18/2020, <u>norma di legge in vigore dal 19 Marzo 2020</u> prevede che "<u>il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza".</u>

Con la modifica sopra richiamata, tutti i lavoratori pubblici svolgono la propria attività ordinaria con la modalità del lavoro agile. In via straordinaria (*trattandosi di provvedimenti urgenti e straordinari a tutela della salute pubblica*) con l'autorizzazione del datore del lavoro, dopo che lo stesso ha proceduto ad individuare le attività indifferibili che impongono la presenza del personale negli uffici, ci si reca fisicamente sul luogo di lavoro.

Premesso quanto sopra, con riferimento alla Vostra protocollo 565, le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono di comunicare, anche in previsione dell'incontro auspicato dalla SV,

- ➤ le attività indifferibili individuate e quali di queste non sono delocalizzabili, ossia quali di queste impongono la presenza fisica del lavoratore in ufficio;
- > i presidi che si intendono costituire, con quali figure professionali, garantendo un'idonea rotazione del personale ed in ogni caso assicurando la presenza di un contingente minimo di lavoratori.
- ➤ I provvedimenti adottati fino ad oggi per l'emergenza Covid 19.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

Distinti saluti

Le Segreterie Provinciali Cgil Fp – Cisl Fp – Uil-Pa